



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 / 2020 del 06/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **sei** del mese di **Luglio**, alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA		A	GRAZIAN VALERIA		G
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO		G	SANTI LUIGI	P	
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA		G
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO		G
DALLA VECCHIA LEONARDO		A	STORTI DOMENICO	P	
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 19 Assenti: 6

Partecipa il Vice Segretario Generale, Matteo Maroni.

Sono presenti i seguenti Assessori: Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, De Munari Katia, Marigo Cristina.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Bertoldo Alberto, Buzzacaro Manuela, Tisato Ilenia.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali essendo precedentemente entrati i Consiglieri Comunali Dalla Vecchia e Andrian ed uscito il Consigliere Cunegato.

L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione, fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere, Signori Consiglieri,

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160), come abbiamo visto in sede di approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'IMU, ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo il nuovo assetto del tributo immobiliare.

L'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone perciò l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

La nuova IMU è comunque per la gran parte la riproposizione dell'IMU come l'abbiamo conosciuta fino all'anno 2019 e la disciplina prevista per la sua applicazione presenta forti tratti di continuità con la disciplina IMU previgente. Rimangono infatti pressoché immutati il presupposto di imposta, i soggetti passivi e la base imponibile, mentre l'unificazione IMU – Tasi rappresenta una semplificazione rilevante nel rimuovere un'ingiustificata duplicazione di prelievi che costringeva la medesima platea di contribuenti ad un raddoppio degli adempimenti necessari all'assolvimento dei propri obblighi tributari.

La stessa legge n. 160/2019, con i commi dal 748 al 754 dell'articolo 1, stabilisce le misure delle aliquote applicabili per le diverse tipologie di immobili nella nuova IMU, specificando:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, considerando che gli stessi fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Consiglio comunale può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato opportuno riproporre l'agevolazione che era stata a suo tempo introdotta dall'art. 9-bis, comma 1, del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale modificando l'art. 13, comma 2, del D. L. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva stabilito l'assimilazione all'abitazione principale per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, assimilazione invece non riproposta dall'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, si ritiene di utilizzare la facoltà offerta dal suddetto comma 754, per stabilire un'aliquota IMU pari allo 0,00 per cento per l'abitazione e le relative pertinenze che soddisfino le condizioni sopra specificate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Si è ritenuto inoltre di utilizzare la possibilità di diversificazione dell'aliquota prevista dallo stesso comma 754, per agevolare poi il possessore di aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione confermate per il corrente anno 2020 dagli strumenti regolatori urbanistici, al fine di tenere nella dovuta considerazione le difficoltà in cui da ormai diversi anni si trova il mercato immobiliare, in particolar modo quello relativo alle aree fabbricabili di nuova urbanizzazione, che riguardano principalmente i terreni ricadenti nelle aree di perequazione urbanistica, stabilendo per queste aree un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quella prevista per le rimanenti aree fabbricabili.

Riassumendo, l'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, con i suddetti commi fissa le aliquote base per le diverse fattispecie di immobili come la somma delle aliquote base dell'IMU e della TASI precedentemente fissate dalla legge, lasciando alla decisione del Comune la possibilità di aumentarle fino alla misura massima fissata dalla legge e di diminuirle fino all'azzeramento, tranne che per i fabbricati produttivi della categoria catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76 per cento, secondo il prospetto che segue:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

In ragione delle esigenze finanziarie per l'anno 2020 e al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 9.315.000, al netto della quota di alimentazione del FSC per l'anno 2020, corrispondente quindi alla somma degli importi IMU di euro 7.565.000 e TASI di euro 1.750.000, già stabiliti con la propria deliberazione del 19 dicembre 2019,

n. 123, di approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2020 – 2022.

Si propone a questa assemblea, proprio allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote della nuova IMU come somma delle corrispondenti aliquote IMU e TASI approvate per lo scorso anno 2019, confermando quindi le misure in vigore negli anni scorsi.

Durante la relazione dell'Assessore esce il Consigliere Comunale Dalla Vecchia, risultano, pertanto, presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.

Aperta la discussione, nessun altro prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la legge di Bilancio n 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Considerato che la norma richiamata assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato in sede di conversione dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

Considerato che in base a quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*»;

Vista la propria deliberazione del 19 dicembre 2019, n. 123, di approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2020 – 2022, con la quale si

è ritenuto di confermare per l'esercizio 2020 le aliquote e le tariffe dei tributi locali in vigore nell'anno 2019 e precisamente:

- le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27 dicembre 2018;
- le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27 dicembre 2018;

Visto la sopra richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 80/2018, con la quale si confermavano, ai fini della quantificazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2018, approvate con deliberazione consiliare n. 108/2017 del 18 dicembre 2017:

- aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la detrazione d'imposta è pari ad euro 200,00;
- aliquota di base nella misura dello 0,93 per cento;
- aliquota nella misura dello 0,78 per cento a favore delle abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria e a condizione che il locatario vi abbia trasferito la propria residenza;
- aliquota nella misura dello 0,78 per cento a favore dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza;
- aliquota nella misura dello 0,78 per cento a favore degli immobili strumentali, per destinazione e per natura, direttamente utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR), posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché in locazione finanziaria;
- aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento per i terreni agricoli non esenti;
- aliquota nella misura dell'1,06 per cento per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti.

Visto poi la sopra specificata propria deliberazione n. 79/2018, con la quale venivano confermate, per l'anno 2019, le tariffe del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2018, approvate con deliberazione consiliare n. 107/2017 del 18 dicembre 2017, come di seguito illustrate:

- aliquota del 2,4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate;
- aliquota del 2,4 per mille per gli immobili strumentali, per destinazione e per natura, direttamente utilizzati per l'esercizio della propria attività di impresa e di lavoro autonomo (art. 43 TUIR), posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché in locazione finanziaria;
- aliquota dello 0,9 per mille per gli altri immobili, diversi da quelli sopra indicati;
- aliquota dello 0,9 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0,9 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota 0 per le abitazioni sfitte, assoggettate all'aliquota IMU dell'1,06 per cento;

- aliquota 0 per le aree fabbricabili;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote diversificate e ridotte, per le fattispecie che ritiene di dover in qualche modo agevolare;

Considerato che, in ragione delle esigenze finanziarie per l'anno 2020 e al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 9.315.000, al netto della quota di alimentazione del FSC per l'anno 2020, corrispondente quindi alla somma degli importi IMU di euro 7.565.000 e TASI di euro 1.750.000, già stabiliti con la propria deliberazione del 19 dicembre 2019, n. 123, di approvazione del documento unico di programmazione e bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- **aliquota di base** nella misura dello **1,02 per cento**;
- aliquota nella misura dello 0,60 per cento a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la detrazione d'imposta è confermata in euro 200,00;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore delle abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza;
- aliquota nella misura dello 0,09 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota nella misura dello 0,09 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota dello 0,00 per cento per una ed una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- aliquota nella misura dello 0,93 per cento per le aree fabbricabili;
- aliquota nella misura dello 0,83 per cento per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori;
- aliquota nella misura dello 0,46 per cento per i terreni agricoli non esenti;
- aliquota nella misura dell'1,06 per cento per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 17 giugno 2020;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri, espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di considerare tutto quanto esposto in premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le seguenti aliquote IMU che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020:

- **aliquota di base** nella misura dello **1,02 per cento**;
- aliquota nella misura dello 0,60 per cento a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la detrazione d'imposta è confermata in euro 200,00;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore delle abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle

relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza;

- aliquota nella misura dello 0,09 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota nella misura dello 0,09 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,00 per cento per una ed una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- aliquota nella misura dello 0,93 per cento per le aree fabbricabili;
- aliquota nella misura dello 0,83 per cento per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori;
- aliquota nella misura dello 0,46 per cento per i terreni agricoli non esenti;
- aliquota nella misura dell'1,06 per cento per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

7) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Il Presidente del Consiglio Comunale sospende i lavori.

Alla ripresa dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale passa al successivo punto n. 12 all'ordine del giorno.

Dalla sospensione dei lavori rientra il Consigliere Comunale Dalla Vecchia, risultano, pertanto, presenti in Aula n. 20 Consiglieri Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Matteo Maroni

(Documento firmato digitalmente)
